



18/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Sergio Antonio Prestianni

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 14725 del registro di segreteria, introdotto da:

**D. D. T.**, nata a omissis il omissis e residente in omissis – C.F.

omissis, con l'avv. Luca Mignolli del Foro di Verona

contro

**Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.)**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti,

AVENTE AD OGGETTO l'accertamento del diritto della ricorrente al riscatto ai fini pensionistici del periodo di studi universitari dal 01.11.1983 al 30.10.1984.

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 17 aprile 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Marta Santospagnolo, l'avv. Mignolli per la ricorrente e l'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S.;

Ritenuto in

**FATTO**

La ricorrente allega di essersi iscritta alla Facoltà di economia e

commercio dell'Università di Verona nell'anno accademico 1982/1983

e di essere transitata successivamente, senza soluzione di continuità,

alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna nell'anno

accademico 1984/1985; ha poi conseguito la laurea in giurisprudenza

con corso di studi della durata di quattro anni. In virtù degli esami già

sostenuti presso la facoltà di provenienza, al momento del transito al

corso di giurisprudenza la ricorrente è stata iscritta direttamente al

secondo anno; ella, quindi, risulta iscritta nel 1984/85 al II anno di

giurisprudenza, nel 1985/86 al III anno ed al 1986/87 al IV anno.

Poco dopo il transito a giurisprudenza, precisamente dal giorno

03.03.1985, la ricorrente ha iniziato a lavorare presso l'INPDAP e

quindi il periodo successivo a tale data risulta coperto da

contribuzione previdenziale.

Tenuto conto del solo periodo scoperto da contribuzione

previdenziale, l'INPS ha riconosciuto, ai fini del riscatto degli anni di

studio universitari, 1 anno, 4 mesi e 3 giorni, corrispondenti al primo

anno di corso presso la facoltà di economia e commercio (dal

01.11.1982 al 31.10.1983) ed alla parte del secondo anno di

giurisprudenza scoperta da contribuzione (dal 01.11.1984 al

03.03.1985, pari a 4 mesi e 3 giorni - doc. 1 ricorrente). Tutto il

periodo successivo non è stato conteggiato ai fini del riscatto, in

quanto già coperto da contribuzione previdenziale.

Ciò premesso, la ricorrente ritiene di aver diritto al riscatto anche del

secondo anno di iscrizione alla facoltà di economia e commercio, dal

01.11.1983 al 30.10.1984, e pertanto chiede l'accertamento del

proprio diritto a riscattare anche tale ulteriore anno di studi.

Si è costituito in giudizio l'INPS ribadendo la correttezza del conteggio operato e concludendo per il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese.

All'udienza del 17 aprile 2024 le parti hanno ribadito le proprie conclusioni; la difesa di parte ricorrente ha evidenziato, in particolare, che nel II anno di iscrizione alla facoltà di economia e commercio la dott.ssa D. T. ha sostenuto due esami (diritto privato e diritto del lavoro) riconosciuti poi nella facoltà di giurisprudenza; per tali motivi l'INPS avrebbe dovuto riconoscere - secondo la prospettazione di parte - anche il secondo anno di iscrizione alla facoltà di economia e commercio, ai fini del riscatto.

Considerato in

### **DIRITTO**

L'art. 2 co. 2 D.lgs. 184/1997 prevede la facoltà di riscatto, in tutto o in parte, del periodo corrispondente alla durata del corso legale di studio universitario, allorché sia stato conseguito il relativo titolo e il periodo non sia già coperto da contribuzione obbligatoria o figurativa.

Considerato che il riscatto presuppone il positivo completamento del corso di studi, nel caso in cui un soggetto sia stato iscritto a più corsi prima di conseguire il diploma di laurea, risultano riscattabili unicamente gli anni relativi al corso di laurea portato a termine positivamente. Nel caso, invece, in cui dopo l'iscrizione ad una facoltà, lo studente sia passato ad altro corso di laurea, portandola a termine ed ottenendo nella nuova facoltà, per effetto del

riconoscimento degli studi già compiuti, l'iscrizione ad un anno di corso diverso dal primo, possono essere sommati, ai fini del riscatto, agli anni di corso della nuova facoltà anche gli anni di corso della facoltà di provenienza. Anche in questo caso il periodo complessivo riscattabile corrisponde alla durata del corso legale portato a termine. Ciò considerato, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta, in quanto risulta infondata.

L'Istituto previdenziale risulta aver correttamente applicato al caso di specie la disciplina sopra richiamata, riconoscendo alla ricorrente la facoltà di riscattare, oltre agli anni di iscrizione al corso di studi portato a termine, anche un ulteriore anno. Questo trova giustificazione nel fatto che la ricorrente ha ottenuto, come detto, al momento del transito alla nuova facoltà, l'iscrizione al secondo anno, invece che al primo. Agli anni del corso di studi di giurisprudenza può essere, quindi, sommato un solo ulteriore anno di studi, relativo al periodo di iscrizione al corso di studi frequentato in precedenza. Il fatto che buona parte del periodo di iscrizione alla facoltà di giurisprudenza sia coperto da contribuzione previdenziale e quindi risulti escluso dal conteggio del periodo riscattabile, non incide sui criteri di calcolo sopra descritti. Risulta infine del tutto irrilevante il fatto che la ricorrente abbia sostenuto positivamente nel secondo anno di iscrizione al corso di economia e commercio alcuni esami poi riconosciuti anche dalla facoltà di giurisprudenza, in quanto la data di effettivo superamento degli esami non incide sul calcolo degli anni riscattabili. Peraltro, tale circostanza di fatto, pur non contestata da

controparte, risulta introdotta in giudizio tardivamente dalla difesa della ricorrente, in occasione della discussione orale in udienza della causa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

**P Q M**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 14725 del registro di segreteria: rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese di giustizia che liquida in euro 800,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.

Deposito della sentenza entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 167 co. 1 c.g.c..

Trieste, 17 aprile 2024.

Il giudice

Sergio Antonio Prestianni

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 30/05/2024

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Dott.ssa Marta Mariani

(firmato digitalmente)